



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 177 del 26 settembre 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**DELLA CASA, MITRANO, SIMEONI, CAPOLEI, COLAROSSO,
TRIPODI, CREA, NERI e CANGEMI**

***INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE, CON
DISABILITÀ UDITIVA, VISIVA, IPOVEDENTI E CIECHE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – III – V – IX – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di Legge regionale in materia di:

“Inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva, visiva, ipovedenti e cieche”

di iniziativa della Consigliere: ROBERTA DELLA CASA

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 24/09/2024 09:38:33

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 23/09/2024 16:46:19

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 26/09/2024 09:49:41

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 24/09/2024 09:51:48

Fabio Capolei

Firmato digitalmente
da: Fabio Capolei
Data: 24/09/2024
10:26:31

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 25/09/2024 16:55:47

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 26/09/2024 09:56:37

Firmato digitalmente da
ORLANDO TRIPODI
C: IT

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 26/09/2024 10:45:31



Relazione

L'inclusione sociale è un diritto fondamentale di ogni individuo, sancito dalla Costituzione Italiana e dai principali trattati internazionali sui diritti umani. Tuttavia, le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva, ipovedenti e cieche affrontano ancora oggi barriere significative che limitano la loro piena partecipazione alla vita sociale, culturale, economica e politica. Queste barriere si manifestano principalmente nell'accesso all'informazione, alla comunicazione, all'istruzione e ai servizi pubblici, creando condizioni di isolamento ed esclusione sociale.

La presente proposta di legge regionale si pone l'obiettivo di promuovere e garantire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità sensoriali, assicurando loro un accesso paritario ai servizi e alle opportunità offerti dalla comunità. Attraverso misure concrete e mirate, la legge intende rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva, ipovedenti e cieche di vivere una vita dignitosa e indipendente, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione della società riguardo alle loro esigenze.

Gli obiettivi specifici della proposta di legge includono:

L'adozione di politiche che favoriscano l'accessibilità universale a spazi pubblici e servizi, con particolare attenzione alla comunicazione accessibile e all'uso di tecnologie assistive.

La promozione dell'inclusione scolastica e lavorativa, garantendo supporti e strumenti adeguati per favorire l'istruzione e l'inserimento professionale delle persone con disabilità sensoriali.

Il rafforzamento della formazione specifica del personale sanitario e degli operatori pubblici per rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone con disabilità sensoriali, con la specifica previsione di diretto coinvolgimento del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui alla legge regionale n. 7 del 25 luglio 2023 ai fini di una maggior tutela sull'applicazione e monitoraggio della presente proposta di legge.

La creazione di reti di sostegno e servizi di assistenza personalizzata, al fine di migliorare la qualità della vita e l'autonomia personale.

Questa proposta di legge rappresenta un importante passo avanti verso una società più equa e inclusiva, in cui le persone con disabilità sensoriali possano vivere con dignità e partecipare pienamente alla vita comunitaria. La Regione, attraverso questo strumento normativo, intende assumere un ruolo di guida nell'attuazione di politiche inclusive e nella promozione di una cultura del rispetto e dell'accoglienza delle diversità.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di Euro 1.500.000,00 a valere sul bilancio triennale 2024/2026, suddiviso in 500.000,00 Euro per ciascun esercizio a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale, per l'implementazione di dispositivi tecnologici per le strutture regionali di competenza, per i servizi di interpretariato, per le agevolazioni per l'accesso alle aree pubbliche di sosta dei Comuni del Lazio, così suddivise: 500.000 Euro per l'anno 2024, 500.000 Euro per l'anno 2025, 500.000 Euro per l'anno 2026.

Nel dettaglio l'articolato della proposta di legge prevede:

L'art. 1 indica le finalità e i principi della proposta di Legge.

L'art. 2 indica il principio di libera scelta e la sua attuazione

L'art. 3 indica le linee guida.

L'art. 4 istituisce l'Osservatorio Regionale per le disabilità uditive e visive per il quale non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché la partecipazione è a titolo gratuito.

L'art. 5 definisce i compiti dell'Osservatorio Regionale

L'art. 6 amplia i compiti del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui alla legge regionale n. 7 del 25 luglio 2023

L'Art. 7 accessibilità e servizi di informazione

L'art. 8 sostegno e inclusione scolastica e lavorativa

L'art. 9 modalità di accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero

L'art.10 servizi e strumenti per la promozione dell'inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione

L'art. 11 disposizioni finanziarie

L'art. 12 entrata in vigore.



Capo I Principi generali

Art. 1 (Finalità e principi)

1. La Regione Lazio con la presente legge, garantisce e facilita l'accesso delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva, visiva assoluta o residuale alle prestazioni e ai servizi sociosanitari appropriati. Promuove altresì le politiche e le misure per la loro inclusione sociale.

2. Ai fini della presente legge, per persone sorde, sordocieche e con le disabilità di cui al precedente comma si intendono, rispettivamente: le persone definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti); le persone definite dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche); le persone affette da ipoacusia, da cecità assoluta o residuale che, non rientrando nelle definizioni precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), nonché della legge n. 113 del 29.03.1985 (Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti), della legge n. 120 del 28.03.1991 (Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola), della legge n. 68 del 12.03.1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 3 e 117 della Costituzione, dello Statuto regionale, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con la presente legge la Regione persegue le finalità di cui al comma 1), attraverso il sostegno, anche economico, ad iniziative per:

a) l'attuazione del diritto di tutte le persone di cui al comma 1) all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle relazioni sociali, alla libera comunicazione interpersonale, al lavoro, alle informazioni, ai servizi pubblici e privati, alle istituzioni e alle attività culturali ed educativo-formative;

b) il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio, anche attraverso i servizi di interpretariato o altre modalità di comunicazione atte a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

c) l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e dei fattori e delle cause di possibile emarginazione;

d) l'acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione, anche all'interno degli uffici pubblici o comunque aperti al pubblico dell'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione, di avvisi uditivi per le persone cieche totali o residuali e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico, nonché l'adozione di libri scolastici ogni ordine e grado con testi e supporti elettronici adeguati per seguire simultaneamente lezioni e programmi per le affette da cecità assoluta o residuale;

e) la diffusione e l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e cecità in ambito medico, linguistico, pedagogico, didattico, sociologico, psicologico e neuropsicologico, con riferimento alle più recenti innovazioni tecnologiche mediche, diagnostiche, protesiche ed abilitative finalizzate all'acquisizione della lingua verbale, nonché la diffusione di ogni tecnica e tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici e privati;

f) la previsione di agevolazioni per permettere il parcheggio di veicoli privati nelle zone a sosta a pagamento.

4. La Regione dà attuazione altresì ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 9, 21 e 24, in materia, rispettivamente, di accessibilità, mediazione e interpretariato, ricorso alle comunicazioni migliorative ed alternative e riconoscimento della lingua dei segni, qualificazione degli insegnanti e diritto all'istruzione.



Art. 2

(Principio di libera scelta e sua attuazione)

1. La Regione ispira i suoi interventi al principio della libera scelta delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle loro famiglie qualora siano minori, in merito alle modalità di comunicazione, agli ausili e agli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o per la riduzione delle condizioni di svantaggio sociale.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione promuove e tutela l'utilizzo della LIS della LIST, del metodo BRAILLE e li riconosce come mezzo di comunicazione. La Regione promuove parimenti la conoscenza, la diffusione e l'accessibilità degli strumenti tecnologici, ausili, impianti e servizi utili ad assicurare il superamento dei deficit di comunicazione, l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione, sostenendo in particolare i sistemi di sottotitolazione, i servizi di interpretariato in LIS e LIST, i sistemi di screen reader o lettore di schermo, il sistema di ingrandimento o zoom magnifier e di ogni altro strumento atto a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.
3. La Regione promuove le azioni positive utili affinché nessuna delle persone di cui all'articolo 1), possa essere discriminata per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della lingua verbale, della LIS, della LIST, del metodo BRAILLE o dei diversi ausili e mezzi di sostegno alla comunicazione, in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.



Capo II

Rete, prestazioni e servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive e visive

Art. 3

(Linee guida)

Prestazioni e linee guida per l'identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e visivi totali o residuali, e l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

1. La Regione, attraverso l'Assessore con delega alla Sanità, assicura le prestazioni sanitarie specifiche, preventive e protesiche previste per le diverse categorie di persone indicate all'articolo 1, comma 1, dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Giunta regionale, avvalendosi a tale fine del supporto tecnico dell'Osservatorio regionale per le disabilità di cui all'articolo 4), definisce con proprio atto le linee guida per le ASL, ai fini della definizione e attuazione da parte delle aziende stesse dello screening uditivo e visivo neonatale nonché dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale per le persone affette da sordità, sordocecità, ipoacusia, ipovisione e cecità, in modo da assicurare su tutto il territorio regionale l'adeguato svolgimento dei servizi e delle attività, in attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, la Regione opera per assicurare a tutte le persone con diagnosi di sordità, sordocecità, ipoacusia, ipovisione e cecità, nonché alle loro famiglie, l'accesso a servizi e interventi di informazione, sostegno psicologico o pedagogico, diagnosi e cura, attraverso il percorso diagnostico, clinico e di continuità assistenziale, definito e attuato dalle ASL ai sensi dell'articolo 7. In particolare, le linee guida regionali mirano ad assicurare la completezza dell'informazione fornita da parte del personale sanitario, nella fase di diagnosi precoce delle disabilità uditive e visive, in merito all'abilitazione verbale precoce, ai possibili interventi protesici ed abilitativi precoci per favorire il normale sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale, alle modalità di comunicazione, compreso l'apprendimento della LIS e della LIST, del metodo BRAILLE, agli interventi logopedici e ad altri servizi per l'abilitazione linguistica orale e scritta, ai percorsi educativi e ad ogni altro intervento utile per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, in attuazione del principio di libera scelta di cui all'articolo 2.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

4. Ciascuna azienda ASL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, tenuto conto dei protocolli clinici condivisi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), definiti dall'Osservatorio regionale per le disabilità uditive e visive.
5. Le aziende sanitarie definiscono gli interventi formativi necessari per l'adeguamento delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione dei percorsi di cui al comma 4, nell'ambito delle proposte formative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), definite dall'Osservatorio regionale.



Art. 4

(Osservatorio regionale per le disabilità uditive e visive)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1) è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, l'Osservatorio regionale permanente per le disabilità uditive e visive, di seguito denominato Osservatorio.
2. All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti soggetti:
 - assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La partecipazione è estesa a tutti i membri della suindicata commissione;
 - il direttore della direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, o suo delegato;
 - i rappresentanti, nel numero di cinque, di enti e/o società scientifiche del settore di assistenza alle disabilità di cui all'art. 1) presenti sul territorio regionale, di cui uno operante nell'ambito dell'età evolutiva;
 - due rappresentanti del mondo universitario con competenze specifiche in disabilità uditive e visive;
 - due rappresentanti di associazioni e/o enti del settore;
4. La composizione dell'Osservatorio può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.
5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.



Art. 5
(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) supportare tecnicamente la Giunta regionale e le strutture sanitarie regionali nella definizione delle linee guida di cui all'articolo 3 e accompagnare l'attività della Rete regionale per le disabilità uditive e visive;

b) definire i protocolli clinici condivisi per l'attuazione dello screening uditivo e visivo neonatale e per l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale del paziente con sordità, sordocecità, ipoacusia, ipovisione e cecità nelle loro diverse fasi, dalla diagnosi precoce al trattamento e riabilitazione;

c) definire i criteri per l'appropriata adozione delle diverse tipologie di protesi, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche e dei servizi di logopedia e di supporto all'acquisizione della lingua verbale e scritta, appropriati alle specifiche esigenze di ogni utente, nonché di ogni attività idonea alla prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;

d) definire i requisiti di accreditamento per le strutture che compongono la Rete regionale per le disabilità uditive e visive, o che sono deputate all'adempimento delle funzioni specialistiche nelle diverse tappe del percorso clinico e di continuità assistenziale;

e) elaborare proposte di specifica formazione per le diverse figure professionali coinvolte nel percorso clinico e di continuità assistenziale, nonché nei Team aziendali per le disabilità di cui all'articolo 7.



Art. 6

(Garante per le disabilità uditive e visive e per l'abbattimento delle barriere comunicative –
modifiche alla Legge regionale 25 luglio 2023 n. 7)

1. All'art. 1 della legge regionale n. 7 del 25 luglio 2023, dopo le parole “al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità”, sono aggiunte le parole “anche uditive e visive”.
2. All'art. 3 lettera m) dopo la parola “sensoriali” è aggiunta la parola “comunicative e digitali”.
3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n. 7 del 25 luglio 2023, al Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, è affidato anche il compito di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, e verifica l'adeguatezza degli interventi di cui all'art. 7 comma 3 della presente legge.



Capo III Disposizioni e interventi regionali per l'accesso e l'inclusione sociale

Art. 7

(Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità)

1. La Regione favorisce l'accesso delle persone di cui all'articolo 1), ai servizi di informazione e comunicazione sociale, nonché ai servizi pubblici o di pubblica utilità. In particolare, promuove e sostiene azioni positive per:

a) la sensibilizzazione diffusa degli operatori pubblici e privati dell'informazione, della comunicazione e della cultura, finalizzata all'adozione delle tecnologie per la sottotitolazione dei programmi televisivi e cinematografici, degli spettacoli pubblici e degli eventi sociali e culturali basati sulla comunicazione verbale, l'adozione di sistemi di screen reader o lettore di schermo, il sistema di ingrandimento o zoom magnifier, nonché all'adozione della traduzione simultanea in LIS e, ove possibile e appropriato, in LIST e ove necessario con il metodo BRAILLE;

b) l'adozione delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera a) per favorire l'accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici, allo scopo di assicurare sul proprio territorio l'effettività dell'esercizio dei diritti di cittadinanza, anche attraverso il sostegno operativo od economico all'azione delle organizzazioni che associano e rappresentano le persone di cui all'articolo 1, comma 1 o le loro famiglie se minori;

c) il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali.

d) lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l'accesso e la comunicazione verso i servizi pubblici o di pubblica utilità.

e) la previsione dell'installazione presso gli uffici regionali aperti al pubblico, presso il servizio pubblico di trasporti regionali e locali, di totem illustrativi o altri strumenti idonei anche digitali, per l'orientamento e la classificazione delle attività svolte, nonché con sistemi di riconoscimento visivo e sonoro per facilitare la fruizione alle persone con disabilità di cui all'art. 1).

2. Devono ispirarsi al principio di accessibilità di cui al comma 1:

a) le campagne pubblicitarie istituzionali promosse o patrocinate dalla Regione;

b) le pagine e i portali internet di pubblica utilità regionali o finanziati con risorse regionali;



c) la realizzazione di congressi, seminari o altri eventi pubblici organizzati o finanziati dalla Regione, ai quali sia prevista la partecipazione delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) utilizza nei propri spazi ed edifici dotazioni tecnologiche e comunicative volte ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, promuovendo nei rapporti tra i cittadini e i propri uffici e servizi l'adozione di metodologie di comunicazione accessibili e inclusive;

b) garantisce l'accessibilità dei propri servizi di emergenza e pronto intervento, ed in particolare degli avvisi relativi a dichiarazioni di stato di emergenza o di allarme per eventi eccezionali, mediante l'adozione di servizi di interpretariato LIS o l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili per smartphone, tablet e analoghi dispositivi, nonché strumenti digitali per l'orientamento sonoro.



Art. 8

(Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa)

1. La Regione, promuove unitamente agli enti locali gli interventi e i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, ipovedenti e ciechi nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale. La Regione valorizza altresì le iniziative volte a promuovere un modello di scuola accogliente che favorisca la crescita personale ed educativa di tutti gli studenti che condividono il percorso scolastico con gli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, di ipovisione e cecità, promuovendo la cultura dell'inclusione sociale nelle scuole e in tutta la comunità educante.
2. In particolare la Regione può sostenere, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con gli atenei operanti nel territorio regionale, azioni positive che favoriscono la presenza e l'integrazione dei servizi logopedici e di abilitazione linguistica orale e scritta presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato LIS e LIST, del metodo BRAILLE il ricorso a programmi di riconoscimento vocale, sistemi di sottotitolazione e di scrittura veloce, screen reader o lettore di schermo, il sistema di ingrandimento o zoom magnifier, o l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o didattico idoneo a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Le azioni di cui al presente comma sono realizzate coordinandosi con le attività del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui alla legge regionale n. 7 del 25 luglio 2023.
3. La Regione, promuove e sostiene azioni specifiche volte a garantire le pari opportunità e la piena accessibilità ai luoghi di lavoro, nonché l'adeguamento tecnologico e organizzativo di questi ultimi, al fine di favorire il diritto al lavoro e l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone di cui all'articolo 1, in particolare attraverso misure volte alla stabilizzazione nel lavoro dipendente o all'avviamento ed al consolidamento di attività autonome.
4. La Regione promuove inoltre l'adeguamento, ai fini della piena accessibilità, dei servizi per l'impiego, nonché l'accessibilità dei servizi e percorsi di formazione professionale regionale, anche attraverso l'attivazione di servizi di interpretariato in LIS e LIST, di sottotitolazione, di utilizzo del metodo BRAILLE e di ogni altro sistema idoneo all'inclusione delle persone affette da disabilità visive.



Art. 9

(Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero)

1. La Regione, attraverso l'interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolature, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, i sistemi di screen reader o lettore di schermo, il sistema di ingrandimento o zoom magnifier, o di altre applicazioni tecnologiche o ogni altra modalità idonea, promuove per le persone di cui all'articolo 1, comma 1:

a) la piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali;

b) il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, in particolare dei minori e degli anziani, e la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni positive e progetti sviluppati dalle organizzazioni che associano le persone sorde e cieche o ne rappresentano le istanze, ai fini della facilitazione della partecipazione delle persone di cui all'articolo 1), ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto mutuo aiuto. Promuove e sostiene altresì le azioni e i progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di accesso, comunicazione e partecipazione attiva delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.



Art. 10

(Servizi e strumenti per la promozione dell'inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione)

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, nonché di ausili informatici utili alle persone di cui all'articolo 1), al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

2. La Regione promuove e sostiene altresì azioni positive finalizzate all'adeguamento di sale e spazi pubblici per l'accoglienza dell'interpretariato, all'installazione negli stessi di impianti di amplificazione ad induzione magnetica, infrarossi od onde radio per impianti acustici o cocleari, nonché finalizzate alla diffusione dei servizi di sottotitolazione, riconoscimento vocale e scrittura veloce, i sistemi di screen reader o lettore di schermo, il sistema di ingrandimento o zoom magnifier, o all'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura organizzativa idonea a favorire la partecipazione ad eventi pubblici delle persone di cui all'articolo 1).

3. La Regione promuove l'accessibilità ai mezzi del sistema di trasporto pubblico regionale, favorendo l'utilizzo di soluzioni tecniche e di forme di comunicazione e informazione adeguate alle esigenze delle persone di cui all'articolo 1).

4. La Regione, definisce gli standard formativi e le certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva e visiva, con particolare riferimento alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e di assistente alla comunicazione, compresa quella per le persone ipovedenti o affette da cecità assoluta o residuale, nonché di altre professionalità operanti in ambiente scolastico o domiciliare a favore dell'inclusione sociale, scolastica e professionale delle persone di cui all'articolo 1) o di persone con altre tipologie di disabilità comunicativa.

5. La Regione promuove altresì l'implementazione di servizi giornalistici di interesse regionale, per permettere il maggior accesso all'informazione all'utenza di cui all'art. 1) della presente Legge.

6. Promuove altresì, l'attivazione di piattaforme di video-interpretariato a distanza, per implementare l'offerta di assistenza, nonché di promuovere con gli Enti competenti ed i Comuni, la realizzazione di strutture di accoglienza per anziani affetti da patologie di sordità e cecità, prevedendo una formazione specifica per gli operatori ed ambienti idonei.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo IV

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di Euro 1.500.000,00 sul triennio 2024 - 2026, a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale, così suddivise: 500.000 Euro per l'anno 2024, 500.000 Euro per l'anno 2025, 500.000 Euro per l'anno 2026.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Cons. Roberta Della Casa